



Ordine  
degli Psicologi  
del Lazio

Spett.le  
Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti  
Viale Matteucci, 9  
02100 Rieti

c.a. Direttore Generale dott. Gabriele Bellini  
[g.bellini@asl.rieti.it](mailto:g.bellini@asl.rieti.it)

e p.c. Spett.le  
Regione Lazio  
Dipartimento Sociale  
Direzione Risorse Umane e  
Finanziarie del Servizio Sanitario  
Regionale - Area Risorse Umane e  
Formazione  
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7  
00145 Roma

c.a. Dirigente dott.ssa Maria Chiara Coletti  
[mcoletti@regione.lazio.it](mailto:mcoletti@regione.lazio.it)

Presidente  
Ml. Zaccaria  
Vicepresidente  
P. Cruciani  
Segretario  
D. Cariani  
Tesoriere  
M. D'Aguanno  
Consiglieri  
M. Crescimbene  
S. Del Lungo  
P. Fenzi  
G. Gasparini  
A. Gragnani  
M. Gubinelli  
M.L. Manca  
P. Marinelli  
C. Montanari  
S. Sensini  
A. Urso

**Oggetto: Avviso Azienda U.S.L. Rieti per n. 1 Psicologo a 36 h/sett., n. 1 Psicologo a 18h/sett. e n. 1 Assistente Sociale a 36h/sett. nell'ambito del progetto della durata di un anno "Programma Sperimentale innovativo di sostegno genitoriale, gruppi self help, guidati, di genitori di figli adolescenti" Progetto n. 3.**

Egregio Direttore,  
con la presente, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, le scrivo per segnalare l'illegittimità contenuta nell'avviso di codesta Azienda per n. 1 Psicologo a 36 h/sett. e n. 1 Psicologo a 18h/sett. nell'ambito del progetto della durata di un anno "Programma Sperimentale innovativo di sostegno genitoriale, gruppi self help, guidati, di genitori di figli adolescenti" Progetto n. 3.

Specificatamente, a seguito della segnalazione di una nostra iscritta, l'Ordine ha appreso della presenza, all'interno dell'avviso pubblico in oggetto, di una clausola che stabilisce l'attribuzione di un punteggio in corrispondenza della votazione



Ordine  
degli Psicologi  
del Lazio

riportata dal candidato in sede di diploma di laurea e di specializzazione. Tale palese illegittimità scaturisce dal fatto che non tutte le specializzazioni, oggetto del vostro avviso (vd. punto 3 lett. b dei Requisiti), sono connotate da un relativo punteggio.

Difatti, la Legge 29 dicembre 2000 n. 401 "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario" prevede all'art. 2, comma III, che "*Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali*". Dunque, gli iscritti all'Ordine, inseriti nell'elenco degli psicoterapeuti ex art. 35 della Legge n. 56/1989, non hanno necessariamente conseguito alcuna votazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, chiedo pertanto a codesta rispettabile Amministrazione di voler modificare/rettificare l'avviso in oggetto, eliminando l'attribuzione del punteggio relativo alla specializzazione, al fine di rispettare il principio della *par condicio* tra candidati in possesso del medesimo titolo professionale. Con l'avvertenza che, in difetto di quanto sopra, l'Ordine degli Psicologi del Lazio sarà costretto a tutelare le ragioni della categoria nelle opportune sedi giurisdizionali.

Distinti saluti.

Il Presidente  
(dott.ssa Marialori Zaccaria)